

Approvato con Delibera Consiliare n. 84 del 30/09/1996

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DI ASSISTENZA  
DOMICILIARE**

**ART. 1**  
**FINALITÀ DEL SERVIZIO**

Il Comune di San Donaci, in attuazione della Legge Regionale n. 49/81, con il presente Regolamento disciplina, in generale il servizio di assistenza domiciliare.

Il servizio persegue le seguenti finalità:

- a) la prevenzione e la rimozione dei fenomeni e situazioni di emarginazione, di solitudine e di bisogno;
- b) la permanenza e il reinserimento nell'ambiente sociale e familiare proprio;
- c) la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- d) la socializzazione, l'informazione e la partecipazione a iniziative e attività culturali e ricreative;
- e) il miglioramento della qualità della vita in generale;
- f) la partecipazione degli utenti alle scelte organizzative e attuative del servizio di assistenza domiciliare, attraverso rappresentanti delle organizzazioni sociali e delle associazioni relative.

**ART. 2**  
**GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune o mediante affidamento a terzi. Nel caso di gestione a mezzo di terzi, il servizio dovrà essere affidato con le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti di pubblici servizi.

**ART. 3**  
**CONTROLLO E VERIFICA DEL SERVIZIO**

La gestione del servizio Affidata a terzi è sottoposto a controlli e verifiche da parte dell'Ufficio Comunale preposto ai servizi socio – assistenziali.

**ART. 4**  
**TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni che possono essere erogate dal Servizio di assistenza domiciliare sono:

- a) cura ed igiene della persona;
- b) cura e riordino dell'abitazione;
- c) lavatura, stiratura e rammendatura della biancheria e degli indumenti;
- d) preparazione dei pasti a domicilio;
- e) socializzazione (partecipazione ad iniziative ricreative, culturali e di tempo libero);
- f) guida nei rapporti col medico di fiducia, con i Presidi Sanitari e con Uffici Pubblici;
- g) informazioni sui diritti e sui servizi pubblici per anziani e persone handicappate (assistenza sanitaria, pensioni, trasporti, centri socio – culturali);
- h) pronto intervento mediante collegamenti elettronici.

Le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono definite prestazioni di base; la f), la g) e la h) sussidiarie.

Le prestazioni sono erogate presso il domicilio dell'utente e qualora l'utente dimori presso il domicilio dei familiari o di altri enti pubblici e privati, le prestazioni indicate alle lettere b), c) e d) non sono erogabili.

In casi eccezionali di comprovata necessità, il servizio potrà essere erogato anche durante le ore notturne al solo fine di mera compagnia.

**ART. 5**  
**REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI**

Sono ammessi alle prestazioni di assistenza domiciliare elencate al precedente articolo 4, i cittadini residenti nel Comune di San Donaci, di norma, al compimento del 65° anno di età, che si trovino in situazioni di particolare bisogno.

L'assistenza domiciliare è rivolta in ispecie:

- a) alle persone anziane;
- b) alle persone non autosufficienti;
- c) ai minori che si trovino privi di una momentanea assistenza adeguata;
- d) alle persone handicappate ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104, non autosufficienti, che vivono sole, indipendentemente dall'età, nei limiti dei compiti attribuiti ai Comuni da detta legge.

Fermi restando i requisiti predetti, l'erogazione del servizio spetta anche agli stranieri e agli apolidi residenti o domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio comunale nonché ai cittadini non residenti che si trovino occasionalmente in detto territorio, limitatamente a prestazioni di carattere urgente.

**ART. 6**  
**ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE,**  
**AUTORIZZAZIONE ALLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Gli aventi diritto all'assistenza domiciliare, che intendono fruire del servizio o chi agisce per essi, devono presentare richiesta al Sindaco, redatta su apposito modello, corredata dalla seguente documentazione:

certificato medico, rilasciato dal medico di famiglia, attestante lo stato generale di salute ed in particolare la non autosufficienza e/o la necessità dell'assistenza del richiedente, ovvero dall'organo sanitario competente ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104, per le persone handicappate di cui al comma 2 dell'art. 5:

lo stato di famiglia;

la fotocopia leggibile dei modelli 201, 740, 730 e di eventuali libretti e/o certificati di pensione, assegni, indennità e sussidi percepiti;

la dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risultino i redditi indicati all'art. 9, commi 1 e 2. L'Amministrazione Comunale ha, comunque, la facoltà di accertare d'Ufficio il reddito effettivo.

L'Ufficio comunali e preposto ai servizi socio – assistenziali appena acquisita la richiesta, d'intesa con il richiedente o con chi agisce per esso, definisce un programma personalizzato d'intervento sulla base dei bisogni effettivi sussistenti, tenendo conto, altresì, delle eventuali opportunità e dei servizi assistenziali pubblici operanti sul territorio comunale. Il programma deve prevedere espressamente le prestazioni da erogare, i giorni di intervento ed il numero mensile di ore di assistenza per ogni tipo di prestazione.

L'autorizzazione per l'erogazione del servizio è rilasciata, appena completata l'istruttoria, dal Dirigente dei Servizi Socio – Assistenziali con adeguata motivazione.

In caso di accertamento di responsabilità sia di tipo documentale che dichiarativa, ne rispondono personalmente gli autori anche sul piano patrimoniale.

**ART. 7**  
**PRIORITÀ DELL'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI**

Ai fini dell'ammissione all'assistenza, ove le richieste non potessero essere contestualmente tutte accolte, deve essere data priorità, nell'ordine:  
alle persone che vivono sole, avuto riguardo della situazione di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito;  
a coloro che pur convivendo con altre persone, non possono essere da queste assistite per comprovate difficoltà oggettive delle stesse, avendosi comunque riguardo della situazione di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito.

**ART. 8**  
**QUOTA DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA**

Il richiedente ammesso alle prestazioni assistenziali è tenuto a partecipare ai costi di gestione del Servizio mediante una quota oraria di contribuzione. Se l'assistenza è richiesta a favore anche del coniuge convivente o di altro congiunto convivente. La quota dovuta di contribuzione sarà maggiorata del 25%  
Con provvedimento deliberativo di Giunta comunale, sono determinate le fasce di reddito e le corrispondenti quote orarie di contribuzione.

**ART. 9**  
**REDDITO DI CONTRIBUZIONE**

Il reddito da prendere a base ai fini della determinazione della quota di contribuzione è il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente di cui ai modelli 201 (punto 1), 730 (rigo 6) 730/3) e 740 (quadro N rigo N1), comprensivo di eventuali pensioni di guerra; pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero degli Interni; rendite INAIL; pensione sociale ed ogni altro assegno e/o indennità e/o sussidio o reddito, continuativi, percepiti a qualunque titolo. Se con il richiedente convivono altre persone, alla determinazione del reddito complessivo concorre solo quello del coniuge convivente, come innanzi determinato.  
Quando l'assistenza è rivolta a soggetti minorenni alla determinazione del reddito complessivo concorre quello dei genitori.

**ART. 10**  
**MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE**

Il pagamento della quota di contribuzione deve essere effettuata mensilmente, in forma posticipata, entro il mese successivo a quello di erogazione del servizio, mediante apposito bollettino di c/c postale, consegnato all'utente dall'Ufficio.  
In caso di assenza temporanea l'utente, al fine di ottenere la riduzione della quota, è tenuto a comunicare all'Ufficio preposto ai servizi socio – assistenziali del Comune, con almeno tre giorni di anticipo, i giorni in cui sarà assente. In mancanza è tenuto a corrispondere per intero la quota corrispondente alle ore mensili di servizio programmate di cui all'art. 6, comma 2.  
L'utente che non intende più fruire delle prestazioni assistenziali, deve dare comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale almeno dieci giorni prima della data di cessazione del rapporto.

In caso di mancato pagamento di due quote di contribuzione, la prestazione assistenziale sarà sospesa e l'Amministrazione Comunale procederà al recupero coattivo del credito maturato.

La quota di contribuzione a carico dell'utente è soggetta ad aggiornamento, con provvedimento deliberativo di Giunta comunale, sulla base dell'aumento dei costi di gestione.

**ART. 11**  
**ABROGAZIONE DI NORME**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi a favore di persone o enti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 26.02.1991.

**ART. 12**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.